

CONGRUITÀ ECONOMICA

Il nuovo DURC di congruità, a partire dal 1° novembre 2021

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021

PILLOLE DI SICUREZZA N. 11-21

Che cos'è?

Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tiene conto di quanto definito dalle parti sociali più rappresentative per il settore edile con l'accordo collettivo del 10 settembre 2020.

A chi si applica la verifica della congruità?

- nell'ambito dei lavori pubblici;
- nell'ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000,00 €;

A chi è rivolto?

Il decreto si applica:

- al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.



Quando è obbligatorio iscriversi alla cassa edile?

Con l'ordinanza della Cassazione n.9803/2020 viene ribadito un importante principio: per le imprese che si occupano di edilizia (anche se si tratta di attività di carattere ausiliario), e applicano il CCNL, vige l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili, a prescindere dal codice Istat.

Un aiuto per capire se le attività che si eseguono siano o meno iscrivibili alla Cassa Edile è la circolare n. 29 del 28 settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Decreto Legislativo del 14 agosto 1996 n. 494 allegati.

Sono interessate all'applicazione della normativa le società con codice ATECO 1.13.01n e successivi.



ATTIVITÀ INTERESSATE

Sono interessate all'applicazione della normativa, le attività che seguono, anche se svolte da cooperative di produzione e lavoro, per le quali la normativa si applica anche ai soci:

- **1.13.01 e 4.13.01** Costruzione d'immobili per abitazione e altri usi (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali); restauro e manutenzione di fabbricati.
 - **1.13.02 e 4.13.02** Costruzione di strade; manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia delle cunette) e riparazione di strade; lavori in terra.
 - **1.13.03 e 4.13.03** Costruzione di opere specializzate (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro; l'impianto e il disarmo di cantieri, il carico e lo scarico e lo sgombero dei materiali); costruzione di aeroporti, ferrovie, metropolitane; costruzione di ponti e gallerie; lavori di perforazione e trivellazione per pali in cemento armato per fondazioni di qualsiasi genere e trivellazione di pozzi, costruzione di dighe, sbarramenti e chiuse; costruzione di forni per incenerimento di rifiuti, costruzione di forni e camini industriali, costruzione di isole artificiali, piattaforme, ecc.; lavori portuali (compresi quelli dei porti fluviali e lacuali), opere marittime e fluviali di navigazione interna; costruzione di reti di distribuzione di acqua costruzione di fogne e installazioni connesse (stazioni di depurazione per le acque di scarico); lavori di edilizia industrializzata per opere specializzate; costruzioni di serbatoi d'acqua di cemento, lavori di dragaggio; costruzioni di reti elettriche (aeree e per cavo); costruzioni di reti di telecomunicazioni (aeree e per cavo); costruzione di opere per trasporto di gas, idrocarburi e di altre materie (gasdotti, oleodotti, ecc.); lavori di segnalazioni stradali e marittime, altri eventuali lavori affini.
 - **1.13.04 e 4.13.04** Attività di finitura dell'edilizia.
 - **1.13.05 e 4.13.05** Attività ausiliarie delle costruzioni.
- ⇒ **Codici ATECO2007** Da 41.20.00 a 43.99.09

Attività escluse

Ne sono escluse le imprese impiantistiche del settore edile che applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico in quanto ai fini previdenziali sono inquadrati nel settore industria in genere, ovvero artigianato per i datori di lavoro aventi i requisiti. Le aziende industriali del settore impiantistico dell'edilizia sono contraddistinte dal codice di autorizzazione **3N**, quelle artigiane dal codice di autorizzazione **3P**.

Come avviene la verifica di congruità?

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavoratori, riportati nella tabella allegata all'accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Gli enti verificheranno quindi che le ore caricate a portale dalla ditta, per ogni singolo cantiere, siano almeno corrispondenti alle percentuali di incidenza minime calcolate sull'importo lavori dichiarato.



Gli indici di congruità

INDICI DI CONGRUITÀ DEFINITI CON L'ACCORDO COLLETTIVO DEL 10 SETTEMBRE 2020

CATEGORIE	PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture	14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti	5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti	6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc.	13,77%
7 OG4 – Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8 OG5 – Dighe	16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature	14,63%
10 OG6 – Gasdotti	13,66%
11 OG6 – Oleodotti	13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13 OG7 – Opere marittime	12,16%
14 OG8 – Opere fluviali	13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale	16,47%



Chi rilascia l'attestazione di congruità

L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/ Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.



Cosa accade se non viene riscontrata la regolarità?

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/ Edilcassa dell'importo **corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita** per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria tramite l'iscrizione della stessa alla banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Cosa accade se lo scostamento dagli indici è uguale o inferiore al 5%?

Qualora lo scostamento, rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento o dimostrando il raggiungimento di detta percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



Il presente documento ha carattere integrativo e non esaustivo rispetto gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 "Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che rimangono a carico dei datori di lavoro delle aziende che operano in cantiere. Lo scopo è quello di sensibilizzare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza all'interno dei propri cantieri.

Ai fini della privacy è vietata la vendita e la diffusione anche parziale del presente documento inoltre tutte le immagini inserite non sono oggetto di copyright ma bensì di dominio pubblico in siti.

STZ | StudioTecnicoZanin
per.ind.Giorgio

Strada Comunale delle Corti, 56 - 31100 Treviso (TV) - **P.IVA** 03122520269 - **C.F.** ZNNGRG69C14L407W

Dom. Fiscale: Via Rosi, 18 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) - **tel.** 0422 693023 - **fax** 0422 425457

e-mail: zanin@progettizanin.it - **pec:** giorgio.zanin@pec.it